



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2017/08.21/000035-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..
PROGETTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA.
PROPONENTE: EULA & BESSONE S.R.L., VIA LARGO ANNUNZIATA N. 21, 12089 - VILLANOVA MONDOVI.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 03.05.2021 con prot. n. 28334, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società EULA & BESSONE S.r.l., con sede legale in Via Largo Annunziata, 21 a Villanova Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 29346 del 6.05.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 6.05.2021 al 21.06.2021;
- con nota prot. n. 29349 del 6.05.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 41924 del 05.07.2021, l'ASL CN1 ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 7 luglio 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica AUA dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto.
 2. Dal punto di vista tecnico, la ditta, attualmente in possesso dell'A.U.A. n. 071/2017 rilasciata dal SUAP di G.A.L. Mongioie in data 26.05.2017 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati dal punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ha richiesto una variazione dei quantitativi in ingresso, inteso come quantitativo annuo trattato R13/R5, della categoria di

rifiuti presente in autorizzazione; nulla varia per quanto riguarda la disposizione planimetrica del lay-out inerente alle operazioni di recupero rifiuti individuate dal D.M. 05/02/98 - iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti n. 538 compresa nella sopracitata A.U.A..

Sulla base dei dati dichiarati, nella tabella seguente si riportano i quantitativi autorizzati e le modifiche richieste:

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo massimo annualmente ritirato SITUAZIONE ATTUALE	Quantitativo massimo annualmente ritirato SITUAZIONE RICHIESTA
R5 - R13 7.1	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	2.999 t	30.000 t

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b. Atmosfera

Si tratta di una attività che prevede la produzione di emissioni in atmosfera diffuse, oltre a quelle veicolari connesse ai mezzi in ingresso e in uscita dal sito; a tal proposito si faccia riferimento al piano emissivo autorizzato con il provvedimento di A.U.A. La tipologia dei rifiuti gestiti, data la loro natura inerte, non rilasciano emissioni odorigene. La variazione dell'autorizzazione richiesta non comporterà in tal senso variazioni alla produzione di emissioni in atmosfera.

c. Rumore

Sarebbe opportuno che la ditta presentasse una valutazione di impatto acustico secondo quanto previsto dalla DGR del 2/2/2004 n.9-11616 considerando tutte le condizioni (movimentazione ruspe, autotreni, e frantumatore) dovute alla maggiore lavorazione di inerti richiesta.

La valutazione dovrà considerare i recettori più prossimi all'area di stoccaggio e valutare i limiti di emissione ed immissione differenziale.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 41924 del 5.07.2021 dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi (es. valutazione di impatto acustico redatta secondo i dettami della DGR 9 -11616 del 2 febbraio 2004), potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica di AUA;
- in data 7 luglio 2021, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 42761 del 07.07.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica di AUA. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Atmosfera; c. Rumore".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 03.05.2021 con prot. n. 28334, da parte della società EULA & BESSONE S.r.l., con sede legale in Via Largo Annunziata, 21 a Villanova Mondovì, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

SEGNALA CHE

nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la messa in esercizio dell'attività la ditta sarà soggetta ai seguenti disposti normativi.

- I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale